



Art. 11 lett. b Maxi emendamento

Contrasto con art. 111 Cost. in relazione alla ragionevole durata del processo e con art. 6 CEDU nella parte in cui prevede – senza motivazione alcuna e senza essere sorretta dalla necessità di dover tutelare un diritto costituzionalmente e, pertanto, parimenti garantito - una sospensione di una durata tale da non consentire la tutela stessa dell'esigenza posta a fondamento della specifica causa di estinzione del reato e quindi in contrasto con altra specifica norma dell'ordinamento che è l'art. 157 c.p.; contrasto con art. 27 Cost. nella parte in cui si azzerava sostanzialmente la funzione rieducativa della pena consentendo, di fatto, l'esecuzione della sanzione penale in un'epoca talmente distante dalla data commissidelicti da renderne vana la specifica finalità.

Deve evidenziarsi, preliminarmente, come si sia stati attenti ad evitare di incorrere nella violazione della Legge Pinto (che al comma 2-quater dell'art. 2 prevede espressamente come la sospensione non si calcoli ai fini del tempo a cui avere riguardo per verificare la violazione dei parametri temporali fissati ai fini del risarcimento) ma come, inevitabilmente, si sia incorsi nella violazione dell'art. 111 Cost. anche alla luce dell'assoluta incongruenza – che non trova logica né legittimazione alcuna – del tempo previsto per la sospensione (18 mesi) nel quale – ed in ciò è da vedersi la violazione anche dell'art. 24 Cost. - viene computato non solo il tempo necessario per depositare la motivazione ma anche il tempo necessario

per predisporre l'impugnazione – rendendo, di fatto, l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito quale il diritto di difesa un motivo di sospensione!

Il prevedere l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado comporta che nulla possa comprimerlo o che lo stesso possa trovare massima esplicazione!

E' vero che non vi è una riduzione dei tempi per l'impugnazione; è vero che non vi è un'apparente compressione; ma si sottraggono, di fatto, da quindici a quarantacinque giorni al termine di cui all'art. 157 c.p. in qualsiasi caso e senza distinzione alcuna.

E per quale ragione, nell'ipotesi in cui il difensore riuscisse a depositare l'atto d'impugnazione il primo giorno utile allo scopo specifico di accelerare i tempi del processo e di assicurare al proprio cliente la ragionevole durata del processo, si dovrebbe, in ogni caso, disporre la sospensione del residuo periodo? Come può dirsi che siffatta previsioni, di per sé, non violi l'art. 111 Cost.?

Per quale ragione il tempo risparmiato dal difensore ai fini della ragionevole durata nella predisposizione dell'atto d'impugnazione dovrebbe comunque calcolarsi ai fini della sospensione?

Qual è la ratio costituzionale che giustifica tale sacrificio a fronte del diritto alla ragionevole durata?

Lo stesso tenore letterale dell'art. 159 c.p. chiarisce l'eccezionalità delle cause di sospensione (previsioni specifiche – e perciò solo eccezionali - autorizzazione a procedere, deferimento questione ad altro giudizio, lo stesso legittimo impedimento del difensore o dell'imputato che costituiscono fenomeni estemporanei del processo e non certo la regola).

Il senso dell'istituto - che altro non è che una causa di estinzione del reato - si rinviene proprio **nei lavori preparatori dai quali traspare come appaia inutile, oltre che inopportuno, esercitare la funzione repressiva dopo che sia decorso un certo arco temporale dalla commissione dell'illecito, in forza del venir meno delle esigenze di prevenzione generale.**

E' il senso della norma primigenia ad essere stravolto atteso che ogni sospensione che non sia ragionevolmente contenuta entro un ristretto arco temporale finisce col collidere con il senso stesso dell'istituto:

una sospensione di 36 mesi renderebbe evanescente lo scopo di prevenzione generale della norma.

La regola - e cioè quanto già previsto normativamente (il termine per il deposito dei motivi, il diritto di impugnare e tutto il tempo che segue sino al raggiungimento dei diciotto mesi) – diventa eccezione nel senso di aggiungersi alle eccezionali previsioni di cui all'art. 159 c.p.

Incongruente è la durata della sospensione prevista:

il n. 3 del comma 1 dell'art. 159 sancisce una sospensione massima di 60 giorni oltre al tempo dell'impedimento – regola simile si è elaborata nella giurisprudenza e dopo lungo dibattito in relazione al contestuale impegno professionale - attribuendo, sostanzialmente, una responsabilità al sistema giuridico nel momento in cui non riesce a contenere il rinvio nel tempo indicato.

Si dovrà pertanto considerare ai fini della prescrizione il tempo superiore alla durata dell'impedimento a cui aggiungere i 60 giorni nel momento in cui tale allungamento dei tempi processuali sia dovuto al sistema ed all'impossibilità del Giudice di fissare la successiva udienza nel rispetto del predetto termine.

E' il legislatore che ne prende atto affermando espressamente come la colpa del sistema non possa ricadere sul cittadino:

ma la nuova causa di sospensione non si fonda su un principio esattamente agli antipodi di quanto sinora codificato?

Perché ciò che fino ad oggi non doveva arrecare danno all'imputato/indagato perché attribuibile al sistema giudiziario oggi, di contro, deve generare il blocco dei termini prescrizionali?

Il termine per il deposito delle motivazioni, l'esercizio del diritto di impugnare e soprattutto la totale stasi della cancelleria tanto del primo che del secondo grado nonché del Tribunale di I e II Grado che trattiene un fascicolo, senza fissare la

relativa udienza, per oltre un anno perché mai dovrebbe generare un danno a carico del cittadino?

Non è evidente il contrasto tra le norme interne dell'ordinamento sopra richiamate?

Il rinvio, ad oggi dovuto ad un impedimento del Giudice comporta sospensione? Il rinvio per uno sciopero della Magistratura comporta sospensione? Il rinvio per un'assenza del teste dovuta ad un'errata citazione della cancelleria o del Giudice comporta sospensione?

Perché mai, oggi, il ritardo nel fissare l'udienza del grado successivo dovrebbe comportare sospensione?

Non si dimentichi la famosa pronuncia delle Sezioni Unite sul n. 3 del comma 1 dell'art. 159 che, indirettamente, fa discendere la sospensione della prescrizione per l'intera durata del rinvio quando si tratti di adesione all'astensione di categoria:

coprendosi dietro l'esercizio di un diritto – quello appunto di scioperare - si giunge ad affermare la sospensione dell'intero periodo proprio perché esecuzione di una libera scelta.

Ma si tratta, in ogni caso, del difensore dell'imputato!

Lo sciopero della Magistratura, anch'essa esecuzione di una libera scelta legata all'esercizio di un diritto, genera sospensione?

Ovviamente no – anche se la riforma fa pensare che si arriverà anche a questo; ed allora, si chiede:

ma se l'esercizio di un diritto da parte della Magistratura quale quello di scioperare non genera sospensione perché mai la colpa, il ritardo, il sistema che non funziona dovrebbe generarlo in relazione ai famosi 18 mesi?

E perché, se da una parte, si limita la sospensione della prescrizioni a 60 giorni per un impedimento del difensore dell'imputato – che si badi bene deve essere legittimo e valutato come tale dal Giudice per come espressamente statuito con principio di diritto dalle Sezioni Unite - la si estende, di contro, a 18 mesi – senza alcuna preventiva valutazione di legittimità, senza alcuna verifica, senza alcun formale

impedimento e solo, nella stragrande maggioranza dei casi, per l'inerzia del sistema - per i Giudici o i cancellieri?

Non è questa - e qui si esagera volutamente - una violazione dell'art. 3 della Costituzione?

Non è forse una diversa commisurazione davanti alla legge del peso specifico che si conferisce al difensore ed al magistrato?

Si può continuare ad essere presi a schiaffi?

Il generalizzato ed immotivato aumento del termine prescrizione, comportando una conseguente maggiore durata di svolgimento dei processi, in contrasto assoluto sia con le norme costituzionali che con le altre norme sopra citate, genererebbe condanne tardive ed esecuzioni della pena ancora più tardive o assoluzioni dolorosamente ritardate con posticipata tutela della vittima - alla quale, di contro, la riforma dimostra di avere interesse con particolare riferimento all'estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie:

tutto ciò è certamente in contrasto con gli artt. 111 e 27 della Cost., con gli ulteriori profili relativi agli artt. 3 e 24 già evidenziati e per i quali, invero, si intravede, allo stato, solo una minaccia larvata ma non anche una concreta violazione.

Articoli 32 e 33 maxiemendamento

Al punto 32 della riforma, in relazione all'art. 409 del codice di procedura penale "Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione", alla lettera c) si prevede l'abrogazione del comma 6 relativo alla possibilità di esperire, avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice, ricorso per cassazione, seppur solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127 comma 5 c.p.p.-

La riforma introduce un nuovo articolo, il 410 bis c.p.p. denominato “Nullità del provvedimento di archiviazione” che, a fronte della predetta eliminazione della possibilità, per la persona offesa di poter ricorrere in Cassazione (seppur già in

maniera limitata!), consente alla stessa di poter presentare reclamo, nei casi di nullità, innanzi al Tribunale in composizione monocratica.-

Tale articolo stabilisce, al primo comma, che il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell’avviso di cui ai commi 2 e 3 bis dell’art. 408 c.p.p., di quello al comma 1 bis dell’art. 411 c.p.p. ovvero prima che sia scaduto il termine di cui ai commi 3 e 3 bis dell’art. 408 c.p.p. senza che sia stato presentato l’atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è, altresì, nullo se, essendo stata presentata l’opposizione, il Giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l’opposizione inammissibile, salvo i casi di inosservanza dell’art. 410 comma 1 c.p.p. (dunque per omessa indicazione, nell’atto, dell’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova).-

Al secondo comma, stabilisce che l’ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall’art. 127 comma 5 c.p.p.-

Al terzo comma si statuisce che nei casi di nullità previsti al comma 1 ed al comma 2, l’interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, che **provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate**, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell’udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l’udienza.

Il quarto comma prevede che il Giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al Giudice che ha emesso il provvedimento. Diversamente, **il Giudice monocratico conferma il provvedimento di archiviazione o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del**

procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'art.616, comma 1, c.p.p.-

Ebbene, le critiche a tale aspetto della riforma possono sintetizzarsi in questi punti:

- minori garanzie rispetto all'organo Giudicante, trattandosi di Giudice monocratico (dunque Giudice unico e non più collegiale, come la Corte di Cassazione) che può emettere ordinanza non impugnabile, in assenza delle parti interessate, e che può stabilire, senza alcun parametro di riferimento, l'ammissibilità o meno di un reclamo. La non impugnabilità della ordinanza che viene emessa a seguito di udienza in cui le parti interessate non possono presenziare è evidentemente disposizione che viola l'art. 111 e l'art. 24 della Costituzione, tanto dal punto di vista della mancata applicazione dei principi del giusto processo quanto di compressione del diritto di difesa. Il soggetto non potrà esporre le proprie ragioni in udienza e non avrà possibilità di ulteriore sindacato al di fuori del Giudice monocratico che diverrà Giudice ultimo della questione. Aspetto ancor più grave è quello relativo alla totale assenza di indicazioni in ordine ai parametri che consentiranno al predetto Giudice di stabilire quando il reclamo è ammissibile e quando non lo è, con piena discrezionalità da parte dello stesso rispetto a tale valutazione. Tanto avverrà in dispregio del principio del giusto processo regolato dalla legge, difettando, in questo caso, ogni previsione normativa sul punto, quanto dal punto di vista della parità tra le parti e di garanzia rispetto alla terzietà del Giudice.-Né si dimentichi la violazione dell'art. 117 Cost. difettando la norma di precisione e prevedibilità con conseguente violazione dell'art. 2 Prot. 4 CEDU.

- Disparità di trattamento innanzi alla legge tra cittadini più o meno abbienti, atteso che una eventuale pronuncia di inammissibilità del reclamo comporta per la parte privata che lo ha proposto, oltre al pagamento delle spese per il procedimento, anche il pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, tenendo presente che questa stessa riforma, al punto 64, stabilisce che

all'art. 616 comma 1 c.p.p. al secondo periodo “Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da € 258 a € 2.065” vada aggiunta il seguente periodo:

“che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso.”

Si creerà, in tal guisa, una differenza tra cittadini con maggiori possibilità economiche che potranno “assumersi il rischio” di vedere il loro reclamo dichiarato inammissibile, rispetto a cittadini meno abbienti che saranno costretti a rinunciare alla possibilità di esperire il reclamo, in aperta violazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge, tutelato dall'art. 3 della Costituzione. -

Avv. Cristian Cristiano (responsabile)

Avv. Roberta Provenzano (coordinatore)

Avv. Francesco Cappuccio

Avv. Domenico Caputo

Avv. Andrea Onofrio

Avv. Riccardo Maria Panno

Dott. Giuseppe Carratelli

Dott. Paolo Pepe